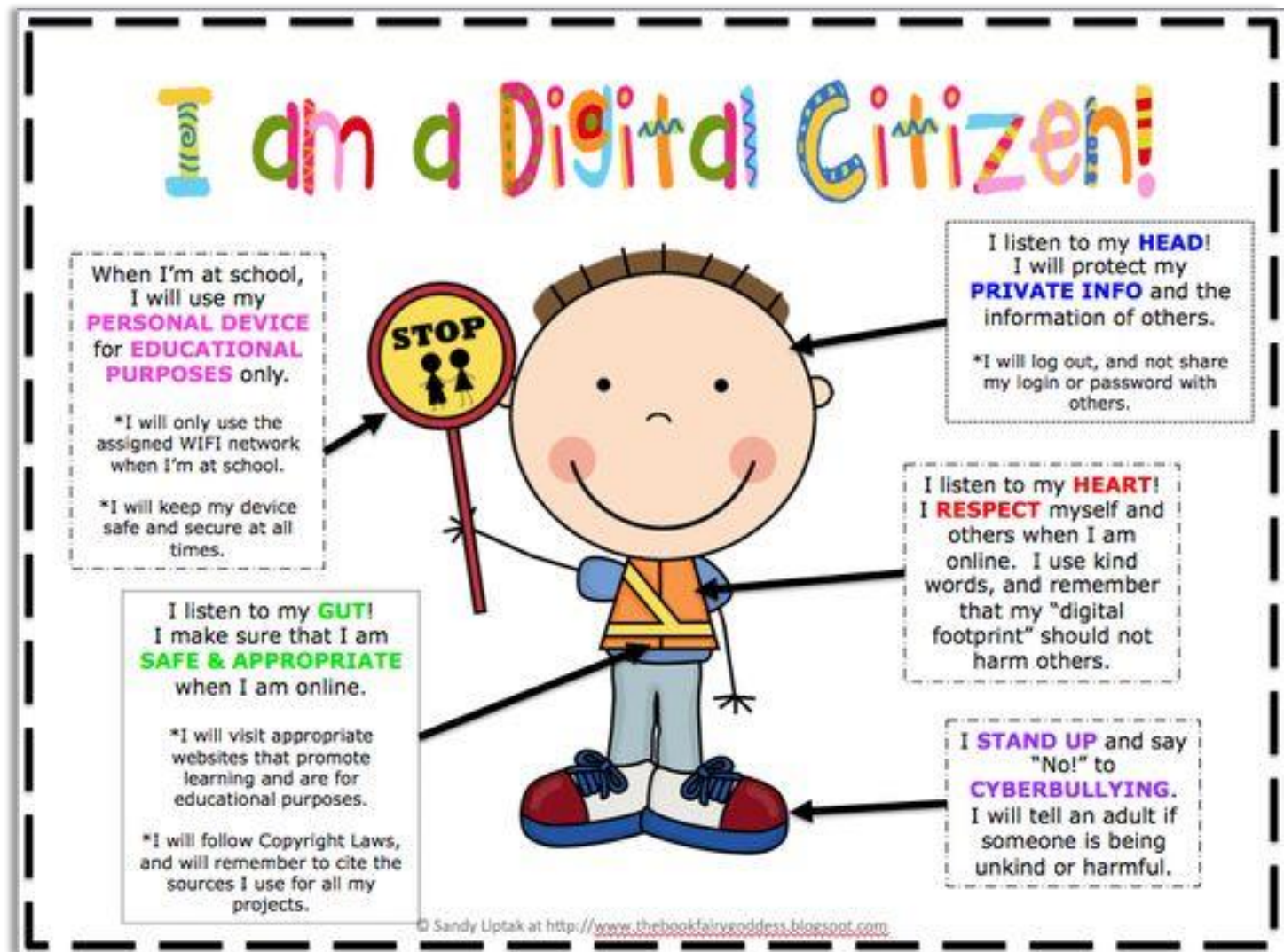


When school have the right tools, cyberbullies don't stand a chance.



GENERAZIONI CONSAPEVOLMENTE CONNESSE



E' fondamentale guidare i giovani nel loro percorso di crescita virtuale, facendo in modo che lo sviluppo delle competenze relative alla tecnologia sia accompagnato da **una crescente consapevolezza nell'uso di tali strumenti.**



L'intervento della nostra scuola è quello di fornire adeguati strumenti informativi al fine di stimolare un approccio **consapevole** e **responsabile**; conoscere quindi potenzialità e rischi.



Il nostro obiettivo di docenti è quello di rendere Internet un ambiente più sicuro, stimolarvi ad un uso consapevole delle nuove tecnologie nella vita personale, sociale, scolastica e professionale, aumentare la vostra capacità di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla rete e dalle nuove tecnologie ed incoraggiarvi ad un utilizzo responsabile.

Educandovi alla cittadinanza digitale :

- ✓ Sarete in grado di esercitare la vostra cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media
- ✓ Vi aiutiamo ad esprimere e valorizzare voi stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali
- ✓ Vi aiutiamo a capire come proteggervi dalle insidie della Rete e dei Media
- ✓ Vi insegniamo a rispettare norme specifiche come: *rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d'autore...*



essere cittadini competenti e consapevoli del contemporaneo

Essere nativi digitali non significa essere competenti digitali

Appartenere per motivi anagrafici alla categoria dei nativi digitali non significa essere per questo competenti digitali.

Le competenze digitali necessitano di essere consolidate attraverso esperienze di formazione perché possano essere agite in modo critico.

La definizione unanimemente adottata è quella proposta dall'Unione Europea:
*la **competenza digitale** consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet*

Questo significa sviluppare nei cittadini la capacità di :

- ✓ *saper esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove;*
- ✓ *saper analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e informazioni;*
- ✓ *sapersi avvalere del potenziale delle tecnologie per la rappresentazione e soluzione di problemi e per la costruzione condivisa e collaborativa della conoscenza; mantenendo la consapevolezza della responsabilità personali, del confine tra sé e gli altri e del rispetto dei diritti/doveri reciproci.*

In questo senso, la competenza digitale è essenziale per esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza e senza di essa i cittadini sono costretti a delegare l'interazione digitale ad un mediatore, incapaci di interagire con la comunità in modo autonomo.

Questo, oggi, sta avvenendo per circa metà della popolazione italiana, per cui diviene necessario lanciare una grande campagna di alfabetizzazione/formazione digitale.

Ciò significa **investire prima di tutto nella Scuola**, perché sia veicolo primario di questa competenza digitale, e nei giovani, “nativi digitali”, che possono essere propagatori della loro competenza.

Le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione usate in modo appropriato e moderato hanno il merito di essere accessibili a tutti, diventando utile e indispensabile strumento di conoscenza, integrazione e inclusione.

BUONE PRATICHE

“si definisce Buona Pratica ogni iniziativa di successo volta a migliorare contestualmente l'efficienza (economicità) e l'efficacia (come modalità per soddisfare, in maniera adeguata, i bisogni e le aspettative) della gestione ed erogazione dei servizi.

Una Buona Pratica è inoltre caratterizzata da cinque requisiti:

1. misurabilità (possibilità di quantificare l'impatto dell'iniziativa)
2. innovatività (capacità di produrre soluzioni nuove e creative per il miglioramento della qualità dei servizi e per la tutela dei diritti dei cittadini)
3. sostenibilità (attitudine a fondarsi sulle risorse esistenti o capacità di generare essa stessa nuove risorse)
4. riproducibilità (possibilità di trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da quelli in cui è stata realizzata)
5. valore aggiunto (impatto positivo e tangibile sui diritti degli utenti e sulla promozione della partecipazione civica)”

“... the best examples of practice, e.g. which methods, tools, organisation, systems, technology, etc., were used to achieve the excellent performance seen. Such examples should also imply ease of transference to other situations where users have similar objectives and should facilitate learning by them. In Beep, best practice is the tool used to show how the best performers achieve their excellent results. Beep users find best practice by searching the Knowledge Base using characteristic indicators only, so that the user seeks inspiration and information. This is looking for Best Practice only and does not involve Benchmarking. The user is probably looking for ideas and inspiration as to how to do something he/she has not yet tried, thus has no need of Benchmarking” [BEEP, GLOSSARY, in “Survey and review of case study resources”, June 20019 .

CYBER – CRIMINI



I principali rischi per i giovani

La cyber-criminalità sta cambiando volto, e oggi anziché hacker isolati su singoli computer si assiste all'avvento di una vera e propria cyber-mafia.

Basti infatti pensare che negli ultimi anni criminali 'ordinari' come gli hacker, hanno trovato sempre più difficile lanciare attacchi.

Video e filmati formativi



VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=AnS8MolYjFw>

Polizia di Stato

LEGGE 71/2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo



Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del c.d. cyberbullismo.

Nella [Gazzetta del 3 giugno scorso](#) è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" da oggi in vigore.

COS'È IL CYBERBULLISMO?

Qualsiasi azione che tenda a danneggiare, ridicolizzare, emarginare qualcuno utilizzando il web è chiamata cyberbullismo. Ad esempio:

- pubblicare messaggi di minaccia o ricatto;
- sparlare di qualcuno su Internet o via telefonino;
- farsi passare per un'altra persona (furto d'identità) e pubblicare a suo nome contenuti che possono comprometterla;
- pubblicare immagini o informazioni private, per danneggiare qualcuno;
- registrare con la videocamera un'azione di bullismo tradizionale e pubblicarla su Internet.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento:

- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Gestore del sito internet:** si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.

•**Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).

- In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Il presidente dell'Autorità Garante per la Privacy, *Antonello Soro*, ha così commentato la notizia dell'approvazione della legge da parte del Parlamento:

“è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell'educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore”. Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all'uso della rete”.

A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W

X Y Z

Glossario dei crimini



Auction fraud

Trad. Let: Frode d'asta. **Questo è reato**

Accordo di vendita e/o acquisto online di merce attraverso sistemi di pagamento elettronico o tradizionale (ad esempio: vaglia online, ricariche di carte di credito prepagate, trasferimento di denaro tramite agenzie specializzate).

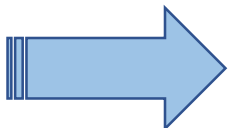
L'atto illecito consiste nell'istruire la vittima sulle modalità di pagamento, parziale o totale dell'importo concordato, che dopo la procedura non riceverà il bene acquistato.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Vedi anche: SCAM





Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Il delitto in esame si configura mediante l'inganno col quale un soggetto è indotto a compiere un atto, determinando una diminuzione del suo patrimonio e al contempo un profitto ingiusto del soggetto agente. Il bene giuridico protetto con la disposizione in esame ex art. 640 c.p. è la tutela del patrimonio del singolo e della libertà dello stesso a prestare un valido consenso.

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

L'art. 640 ter c.p. è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. La norma incriminatrice della frode informatica è volta alla tutela del patrimonio, della regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e della riservatezza che deve accompagnare l'utilizzazione. (Fiandaca, Musco, Antolisei, Pagliara)

A differenza della truffa nella frode informatica manca l'induzione in errore.



Altre informazioni

In questi ultimi anni l’FBI ha ricevuto un numero significativo di denunce riguardanti la vendita online di automobili. Nella maggior parte dei casi le organizzazioni criminali hanno tentato di vendere veicoli che non avevano a disposizione a prezzi inferiori al reale valore di mercato. Nel tentativo di truffare la vittima, i “venditori” si sono rifiutati di incontrare i potenziali acquirenti e di consentire le ispezioni dei veicoli e hanno comunicato che per motivi di lavoro o trasferimento in altro stato l’automobile doveva essere immediatamente venduta. La vittima, istruita sulle modalità di pagamento parziale o totale dell’importo concordato, una volta effettuato il bonifico non ha ricevuto il veicolo.



**THE
FBI
EXPERIENCE**

Glossario dei crimini



Autolesionismo . Questo è comportamento a rischio

Da autolesione: il produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo.

Pubblicare su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici.

Sintesi aspetti socio giuridici

La condotta diviene criminale nei casi di: art. 580 c.p. (istigazione al suicidio).

Glossario dei crimini



Baiting . **Questo è reato**

Trad. Let: L'aizzare cani contro belve alla catena, BANNARE

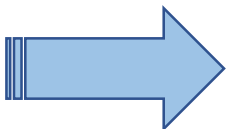
Prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: FLAMING





Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5) , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.



Se il baiting è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è definito “suicide baiting”.

In questo caso vedi Autolesionismo

Glossario dei crimini

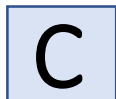


Bannare . Questo è comportamento a rischio!

Trad. Let: L'aizzare cani contro belve alla catena, BANNARE

Impedire a una persona di comunicare con altri utenti appartenenti alla stessa chat o ad un altro ambiente online protetto da password.

Vedi anche: EXCLUSION



Candy girl. Questo è comportamento a rischio!

Trad. Let: Ragazza candita.

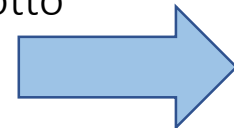
Denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ricariche telefoniche o regali di scarso valore economico.

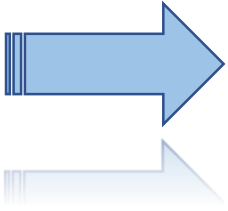
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante per l'autore di Candy Girl.

Condotta criminale nei casi di soggetto che interagisce con l'autore minorenni di Candy Girl: art. 600 bis c.p. (sfruttamento della prostituzione minorile), art. 600 ter c.p. (pornografia minorile), art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), art. 600 quater 1 c.p. (pornografia virtuale), art. 609 undicies c.p. (adescamento di minorenni). Talvolta il fenomeno del Candy Girls è preceduto dal **Dancing Girl**. Queste ultime sono ragazze che si videoregistrano seminude mentre ballano in luoghi pubblici (ma non necessariamente), per postare poi il prodotto on line, al fine di ottenere la maggiore visibilità possibile

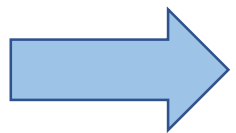
Vedi anche: SEXTING

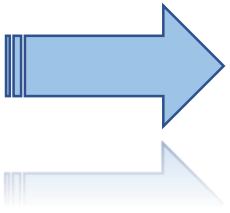




Relativamente al minorenne (autore di Candy girl):

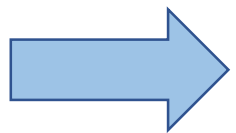
il comportamento deviante posto in essere dal minore autore di Candy girl può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere” - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis “Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale” - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

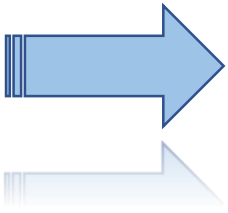




Relativamente al soggetto infraquattordicenne che interagisce con il minorenne (autore di Candy girl):

il comportamento deviante posto in essere dal minore infraquattordicenne che interagisce con il minore autore di Candy girl, per presunzione assoluta di non imputabilità ex art. 97 c.p., può essere perseguibile dalla Procura Minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere” - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con Legge n. 888 del 1956) e 25 bis “Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale” - R.D.L. n. 1404 del 1934 - (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

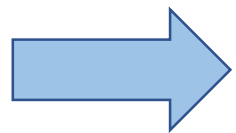


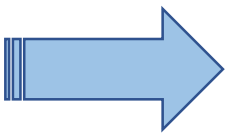


Relativamente al soggetto ultraquattordicenne e/o maggiorenne che interagisce con il minore autore di Candy girl:

la condotta criminale posta in essere dal minore ultraquattordicenne e/o da un maggiorenne che interagisce con il minore autore di Candy Girl potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. ... Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609 quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.





Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto ...”.

Art.600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materia pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. ...”

Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale: “le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo ...”.

Art. 609 undicies c.p. Adescamento di minorenni: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.



Catfish . Questo è reato

Trad. Let: Pesce gatto.

Termine utilizzato per indicare chi assume online un'identità falsa perché appartenente a un altro utente.

Impersonation :Trad. Let: Personificazione, sostituzione di persona.

Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: 640-ter c.p. (frode informatica).

Glossario dei crimini



Choking game . **Questo è reato**

Trad. Let: Gioco asfissiante.

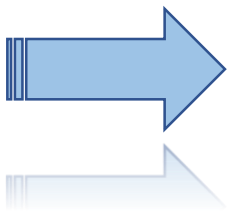
Trattasi di gioco che consiste nell'indurre a una persona consenziente una sensazione di forte vertigine o nel soffocarla.

Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 56 c.p. (delitto tentato), 582 c.p. (lesioni personali), art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), art. 579 c.p. (omicidio del consenziente).





Art. 56 c.p. Delitto tentato: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [c.p. 49] ”.

Art 582 c.p. Lesioni personali: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583] , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti: “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585] : se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto ”.

Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50] , è punito con la reclusione da sei a quindici anni [c.p. 20, 32] ”.



Click – baiting. Questo è comportamento a rischio!

Trad. Let: Esche da click (click bait).

Contenuti e immagini postati sui social network, appositamente studiati per incuriosire e ottenere il maggiore numero di accessi e generare traffico. I link collegati contengono notizie di scarsa qualità e prive di informazioni rilevanti.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

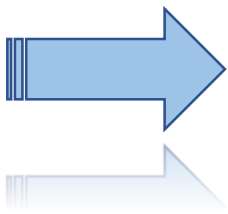
La condotta diviene criminale nei casi in cui il click baiting è funzionale a installare programmi malevoli nel computer del navigatore,

art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico),

art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici) o se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato),

art. 640 c.p. (truffa).





Sintesi aspetti socio giuridici

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni ...”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...”.

vedi anche Clickjacking PUP (potentially unwanted program) Rickrolling



Clickjacking. Questo è comportamento a rischio!

Trad. Let: Rapimento del clic.

Tecnica informatica fraudolenta in cui un utente è manipolato attraverso un collegamento ipertestuale nascosto che reindirizza l'accesso su un sito web d'interesse diverso da quello materialmente cliccato.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato: art. 640 c.p. (truffa) : “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...”.

Vedi anche Tabnabbing

Glossario dei crimini



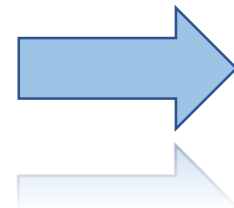
Cryptolocker ransomware. Questo è reato

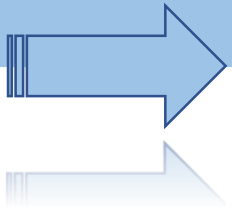
Trad. Let: Riscatto informatico di crittografia bloccata

Sistema di crittografia dati che si diffonde via email.

Il virus scaricato visualizza una finestra pop-up sul computer delle vittime che informa che i file sono stati crittografati e non sono quindi più leggibili. Il virus fornisce alla vittima un timeline per pagare: se il bonifico non è effettuato entro la data indicata, i file crittografati saranno per sempre inaccessibili.

In alcuni casi viene chiesto di effettuare un pagamento in bitcoin, la moneta virtuale non tracciabile, per sbloccare il computer, ma il pagamento non garantisce che i file siano resi fruibili.

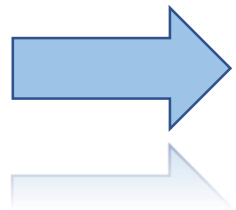


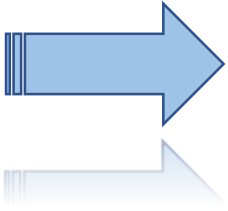


Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 ter c.p. (frode informatica), art. 629 c.p. (estorsione).

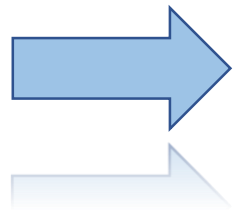
Nel caso di soggetto che diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento: art. 615 quinquies c.p. (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).

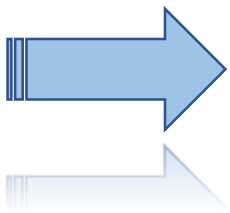




Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...”.





Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.

Art. 629 c.p. Estorsione: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ..”

Glossario dei crimini



Cyberbashing . **Questo è reato**

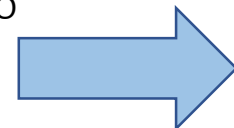
Trad. Let: Maltrattamento informatico.

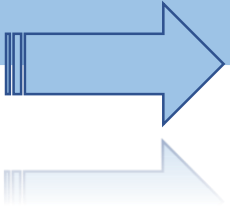
Specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.

Happy slapping

Trattasi della produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come "preferiti" o "divertenti".

Vedi anche Happy slapping





Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi, recitate.

Condotta criminale nei casi di vere aggressioni: art. 581 c.p. (percosse), art. 582 c.p. (lesioni personali), art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).

Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile, (abuso dell'immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Glossario dei crimini



Cyberlaundering Trad. Let: Riciclaggio online di denaro sporco.



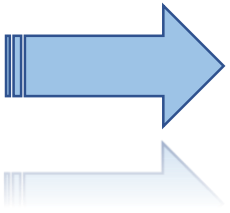
Questo è reato

L'utilizzare conti correnti messi a disposizione da intestatari detti "prestaconto" o "money mule" che, al ricevimento delle somme di denaro, procedono al loro incasso e trasferimento in capo agli organizzatori del crimine. Gli svariati sistemi di trasferimento di somme utilizzati per il riciclaggio si coniugano con operazioni che ne consentono un'apparente copertura. Ad esempio: fatturazioni false; loan back, mediante il quale un soggetto giuridico si indebita e acquisisce liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all'intervento di un'istituzione bancaria o finanziaria estera depositaria dei fondi di origine illecita. Se il debito non viene onorato, l'erogatore del finanziamento escute la garanzia e la soluzione avviene mediante l'utilizzo dei fondi di provenienza illecita; commingling, cioè la confusione di fondi illeciti con fondi leciti" [1].

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 648 c.p. (ricettazione), art. 648 bis c.p. (riciclaggio).
Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

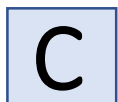




Art. 648 c.p. Ricettazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110] , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712] . La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 , terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629 , secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 , primo comma, n. 7-bis) ...”.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”.

Glossario dei crimini



Cybersquatting. Questo è reato



Trad. Let: Occupazione abusiva di spazi virtuali.

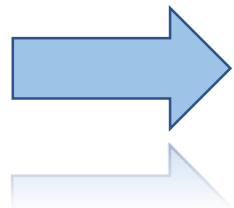
Trattasi di atto illegale di pirateria informatica, che consiste nell'appropriarsi del nome di un dominio già esistente per poi rivenderlo a un prezzo molto più alto

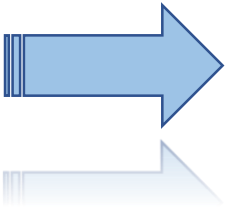
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), art. 640 c.p. (truffa).

art. 7 c.c. (diritto al nome), art. 2569 – 2574 c.c., D.P.R. 795/1948, D.L. 480/1992, D.P.R. 595/1993, D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



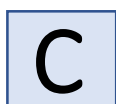


Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...”.

Vedi anche Typosquatting Impersonation

Glossario dei crimini



Cyberstalking. **Questo è reato**

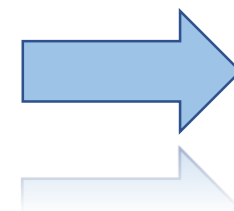


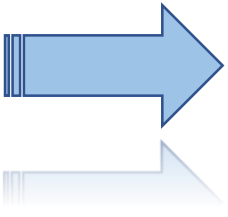
Trad. Let: Molestia informatica.

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

Sintesi aspetti socio giuridici

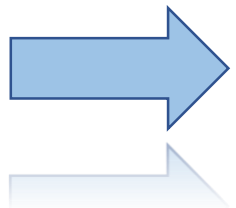
Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 580 c.p. (istigazione al suicidio), art. 610 c.p. (violenza privata), art. 612 c.p. (minaccia), art. 612 bis c.p. (atti persecutori), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).

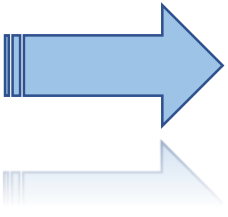




Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio”.





Art. 610 c.p. Violenza privata: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. ...”.

Art. 612 c.p. Minaccia: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. ...”.

Art. 612 bis c.p. Atti persecutori: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o lèsta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ..” .

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”.

Vedi anche Harassment



Altre informazioni

Il Cyberstalking è facilmente riscontrabile nell'ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari (fonte: www.cyberbullismo.com). In questo caso l'aggressore, oltre a minacciare l'ex partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo a importanti gesti autolesivi, potrebbe minacciare di diffondere online il materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali), qualora la vittima, ad esempio, non accettasse nuovi rapporti sessuali (fonte: www.ifos-formazione.com)

D

Denigration. Questo è reato



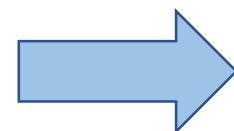
Trad. Let: Denigrazione.

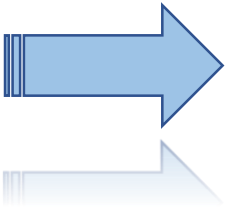
Attività offensiva intenzionale dell'aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("reclutamento involontario"), effetti a cascata non prevedibili.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene), art. 600 ter c.p. comma III, (divulgazione materiale pedopornografico).

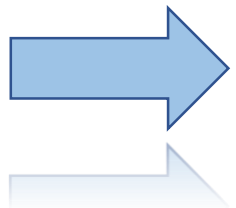
Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile (abuso dell'immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

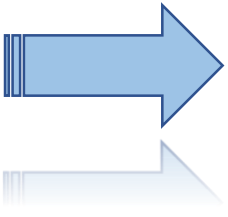




Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.

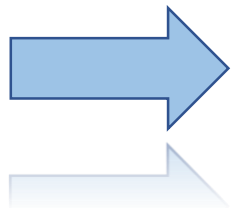
Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.

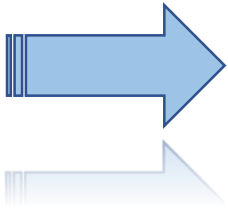




Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

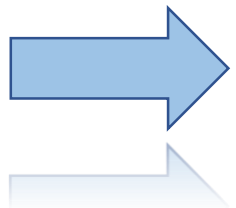


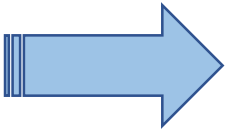


Art. 600 ter c.p. comma III, Divulgazione materiale pedopornografico: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”.

Art. 10 c.c: “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93”.





Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato : “La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro”.

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati : “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Vedi anche Baiting



Altre informazioni

Diversamente da quanto avviene nell'harassment e nel cyberstalking i ragazzi/e che ricevono messaggi o visualizzano su internet fotografie, videoclip o link a blog non sono necessariamente vittime del cyberbullismo ma spettatori, talvolta passivi se si limitano a guardare, attivi se scaricano (download) il materiale, lo segnalano ad altri, commentano e votano (esempio: pubblicare su un sito una foto ritoccata di un conoscente al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione online per screditare una persona, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell'ex fidanzata, etc.). La denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dai ragazzi/e nei confronti dei loro docenti: numerosi sono i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi le scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, recitate, in altri purtroppo sono vere (fonte: www.osservatoriopsicologia.com).

D

Driving selfie. Questo è comportamento a rischio!



Trad. Let: Autoscatto alla guida.

Specifica tipologia di Selfie che consiste nello scattare a se stessi una fotografia mentre si guida.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante che costituisce motivo di sanzione amministrativa: art. 173 comma II del Codice della Strada.

Art. 173, comma II, C.d.S. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida: "È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani....".

NOTE 



Il Selfie è un autoritratto fotografico (“fotografia fatta a se stessi”), solitamente realizzato tramite smartphone o tablet. (fonte: www.oxforddictionaries.com).

La differenza tra il selfie e l'autoscatto vero e proprio sta nella condivisione del primo in rete in tempo reale al fine di ottenere la maggiore visibilità possibile.

Esistono diverse tipologie di selfie che circolano on line:

Belfie: fotografia fatta al proprio fondoschiena

Cock in a Sock: fotografia fatta al proprio pene ricoperto con un calzino

Driving selfie: fotografia fatta a se stessi mentre si guida

Funeral selfie: fotografia fatta a se stessi durante un funerale

Gelfie: fotografia fatta a se stessi durante un'attività sportiva

Lelfie: fotografia fatta alle proprie gambe

Nelfie: fotografia fatta alle proprie unghie

Owling: fotografarsi in posizione “da gufo”, accovacciati in luoghi insoliti e pericolosi (balconi, muretti, precipizi, paletti, staccionate, ecc)

Selfeet: fotografia fatta ai propri piedi

Underboob: fotografia fatta al proprio seno

Glossario dei crimini

E

Exclusion . **Questo è comportamento a rischio!**



Trad. Let: Esclusione, espulsione, estromissione.

Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

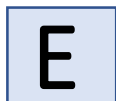
Vedi anche Bannare e Flaming

NOTA

Per indicare questa modalità prevaricatrice si può anche utilizzare il termine “bannare”. L’aggressore non “banna” un qualsiasi utente che ha assunto online comportamenti contrari alle regole di buona condotta (netiquette, insieme delle norme comportamentali che devono essere rispettate dagli utenti di una chat, forum o altro servizio on line), ma uno specifico soggetto, a volte già vittima di bullismo relazionale durante la vita reale.

E’ bene precisare che la leadership di un ragazzo/a è determinata non solo dai contatti della vita reale, ma anche dal numero di “amici” online e “seguaci”. In questa prospettiva l’exclusion assume il peso di una severa punizione, che determina una netta riduzione dei collegamenti amicali, quindi dei contatti riducendo la popolarità e il potere (fonte: L.Pisano, M. E. Saturno 2008, L.Pisano 2014)

Il risultato, per la vittima di ostracismo, saranno prepotenze che riverberandosi circolarmente dal mondo offline a quello online, non terminano mai. Raramente la relazione complementare rigida tra il cyberbullo e la vittima può evolvere in un’escalation simmetrica quindi in flaming, ovvero se la persona esclusa dall’attività online riesce, con adeguati programmi “anti-ban” (software specializzati nel contrastare l’allontanamento dalla comunità virtuale) a rientrare online, esprimerà tutta la sua collera, insultando, a sua volta, il cyberbullo.



Eyeballing. Questo è comportamento a rischio!



Trad. Let: Ammirare; guardare con estremo interesse.

Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.

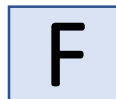
Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione che l'assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare generi lo "sballo" immediato.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex art. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" – R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

Vedi anche Neknominate e Choking game

Glossario dei crimini



Fake. Questo è reato



Trad. Let: Falso, finto, imitazione, contraffatto.

Alterare in modo significativo la propria identità online.

Esempi: fake account, fake conversation, fake status, fake login, fake email, fake chat, fake login page.

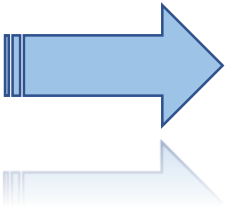
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici).

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: 640 ter c.p. (frode informatica) e 640 c.p. (truffa).

Vedi anche Impersonation

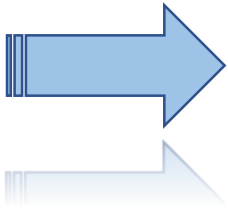




Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.





Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.

Glossario dei crimini

F

Flaming. **Questo è reato**



Trad. Let: Lite furibonda

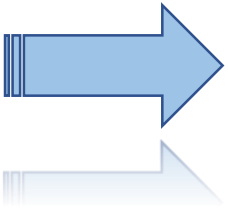
Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi “pari”, non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall’attività online condivisa.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche Baiting





Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”.





Può essere utile sapere che durante la partecipazione alle chat (soprattutto le ragazze) e ai videogiochi interattivi (soprattutto i ragazzi), **gli adolescenti si “divertono”, insultandosi reciprocamente**. In alcuni casi è stato possibile riscontrare che i ragazzi vittime di bullismo nella vita reale, nella dimensione virtuale (chat room) ribaltavano le posizioni diventando, aggressori, quindi vessatori nei confronti dei loro bulli che a loro volta assumono il ruolo di vittime. Molti games interattivi online (giocatore contro giocatore, giocatore contro game software, multi giocatori, MMORPGs) permettono agli iscritti, durante il gioco, di comunicare (chat) ed ultimata l'attività ludica di discutere le caratteristiche del gioco ed i risultati ottenuti nei forum dedicati. In questi contesti non di rado vengono presi di mira, con insulti e minacce, soprattutto i principianti (new users) che, con il pretesto di avere commesso errori inevitabilmente connessi all'inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive, fenomeno denominato negli Stati Uniti “baiting”. Coloro che non partecipano direttamente al conflitto (spettatori), giocano un ruolo fondamentale nell'alimentare o smorzare la conflittualità, con commenti e riflessioni su quanto è avvenuto (fonte: www.ifos-fprmazione.com).

Glossario dei crimini



Grooming. Questo è reato

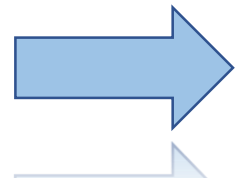


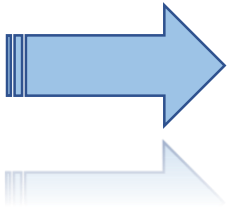
Trad. Let: Governatura di animali, strigliatura e/o tolettatura di animali; prendersi cura della propria persona.

Adescamento online tramite chat e social network in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amicale poi confidenziale ed intima per poi sfruttarla ai fini sessuali. E' un lento processo interattivo attraverso il quale il cyber predatore si "prende cura" del mondo psicologico della vittima.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni), art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne).





Art. 609 undicies c.p. Adescamento di minorenni: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne: “Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- non ha compiuto gli anni quattordici
- non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.



NOTE

NOTA

“Le principali fasi del processo interattivo del Grooming sono:

- 1. formazione dell’amicizia o friendship forming stage**
- 2. formazione della relazione o relationship-forming stage**
- 3. valutazione del rischio o risk assessment stage**
- 4. esclusività del rapporto o exclusivity stage**

E’ utile sapere che durante la prima fase del processo di avvicinamento (O’Connell, 2003), il cyber predatore cerca di conoscere la vittima, farsi inviare una fotografia per valutare le sue caratteristiche fisiche e, nell’ipotesi che risieda nelle vicinanze, poterlo anche riconoscere. Ottenuta l’amicizia, si adopera per diventare il suo migliore amico, discutendo con lui tematiche relative alla scuola, interessi musicali, tempo libero e problematiche personali e familiari. Attraverso questa attenzione che il cyber predatore mira a consolidare la conoscenza e a diventare il centro degli interessi affettivi e cognitivi della vittima (formazione della relazione). Per valutare i rischi a cui potrebbe incorrere mantenendo una relazione online con un minore, il predatore indaga sulla collocazione del computer al fine di capire se i genitori possano controllare o partecipare alle sue attività virtuali (risk assessment stage). Dopo avere accertato che non sussiste il pericolo di essere scoperto e che la giovane vittima è oramai persuasa di avere trovato un vero amico, il cyber predatore le consiglia di mantenere segreta la relazione, al fine di renderla particolare ed esclusiva (exclusivity stage): “sei una persona speciale e ti voglio veramente bene”, “mi raccomando, non raccontiamo a nessuno questo nostro amore” (fonte: www.cyberbullismo.com).



A questo punto la successiva fase “sexual stage” è generalmente introdotta con domande tipo “sei mai stata baciato/a?” oppure “ti sei mai toccato/a?” oppure “mi piacerebbe baciarti” che raramente vengono sentite come intrusive dalla giovane vittima proponendosi come potenziale “fidanzato”/amante”, scrivendogli che forse un giorno si incontreranno per mostrargli l’amore che prova e che intanto si accontenterebbe di ricevere qualche fotografia che lo ritrae nudo quando si tocca l’area genitale.

E a questo proposito non raramente si dilunga nelle descrizioni delle attività sessuali che nel futuro la coppia potrebbe consumare, informandosi sulle preferenze e i gusti del minore. Ma potrebbe anche inviargli messaggi contraddittori, nei quali la coercizione “voglio che ti tocchi pensandomi” è controbilanciata dalla ricerca d’intimità “ti voglio bene, ti piacerà fare questo, non vuoi rendermi felice?” in modo da intimidirlo e allo stesso tempo eccitarlo, confondendolo” (fonte: L. Pisano, 2011).

Glossario dei crimini

H

Happy slapping. Questo è reato



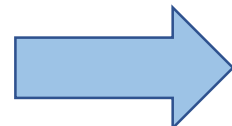
Trad. Let: Trattasi della produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come "preferiti" o "divertenti".

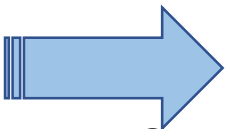
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi, recitate.

Condotta criminale nei casi di vere aggressioni: art. 581 c.p. (percosse), art. 582 c.p. (lesioni personali), art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).

Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile, (abuso dell'immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.



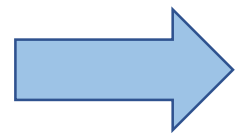


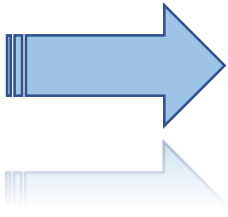
Art. 581 c.p. Percosse: “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa ..”.

Art. 582 c.p. Lesioni personali: “Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti: “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ...”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....” o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

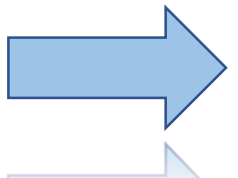


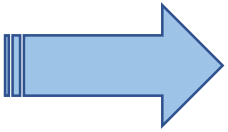


Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

Art. 10 c.c: “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93”.





Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato : “La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro”.

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati : “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Vedi anche Knockout game, Cyberbashing, Denigration

Glossario dei crimini

H

Harassment. **Questo è reato**



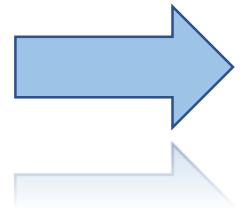
Trad. Let: Molestia, vessazione.

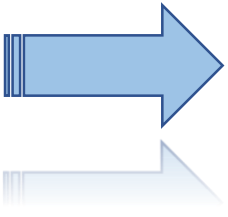
L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e spyware per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone), art. 612 bis c.p. (atti persecutori).

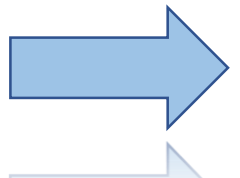
Vedi anche Cyberstalking

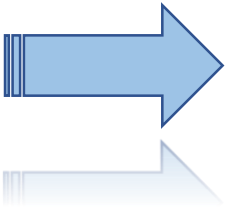




Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....” o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

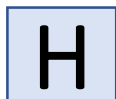
Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.





Art. 612 c.p. Atti persecutori: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

Glossario dei crimini



Hentai. Questo è comportamento a rischio!



Trad. Let: Anormalità, perversione.

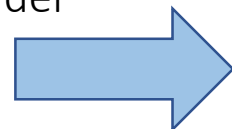
La denominazione prende ispirazione dagli Hentai giapponesi che rappresentano scene di sesso estremo e particolarmente cruento nelle quali donne ma talvolta anche adolescenti subiscono molestie sessuali o stupri. Adulti e ragazzi possono interagire con il cartone animato e partecipare alle violenze sessuali cliccando appositi pulsanti.

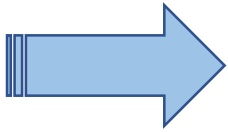
Sintesi aspetti socio giuridici

La visione dei filmati Hentai costituisce una condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di download di materiale pedopornografico, anche virtuale: art. 600 quater c.p. (materiale pornografico), art. 600 quater 1 c.p. (pornografia virtuale).

Inoltre si possono configurare delle responsabilità penali anche per i gestori del sito, art. 600 ter c.p. (pornografia minorile).

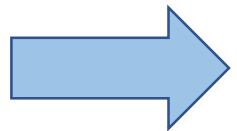


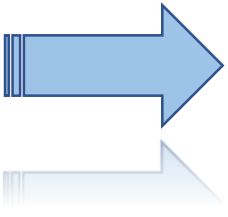


Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne: “Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- non ha compiuto gli anni quattordici
- non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.



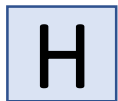


Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. ...”.

Art. 609 quater 1 c.p. Pornografia virtuale: “Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Vedi anche Hikikomori

Glossario dei crimini



Hikikomori. **Questo è comportamento a rischio!**



Trad. Let: Stare in disparte; isolarsi.

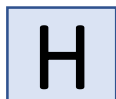
Gravissima forma di ritiro sociale, denominata nella società giapponese Hikikomori, che consiste nel rifiuto di uscire da casa, andare a scuola, svolgere le normali attività quotidiane. In queste situazioni i giovani spesso utilizzano internet come unico strumento per entrare in contatto con il mondo esterno.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

Vedi anche Hentai

Glossario dei crimini



Hoax. Questo è comportamento a rischio!



Trad. Let: Beffa; burla; imbroglio; bufala.

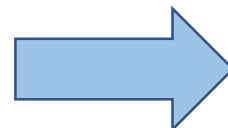
Trattasi di notizie false, frutto dell'ideazione o diversamente originate come distorsioni di notizie vere o incomplete che possono degenerare in veri e propri reati nel caso in cui l'autore/i procurino per sé o per altri un ingiusto profitto a scapito delle vittime.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di: art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Vedi anche Scam





Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”. Il delitto in esame si configura mediante l’inganno col quale un soggetto viene indotto a compiere un atto, determinando una diminuzione del suo patrimonio e al contempo un profitto ingiusto del soggetto agente. Il bene giuridico protetto con la disposizione in esame ex art. 640 c.p. è la tutela sia del patrimonio del singolo sia la libertà dello stesso a prestare un valido consenso.

Art. 640 ter c.p. I comma, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...” Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L’art. 640 ter c.p. è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l’impiego “fraudolento di un sistema informatico. La norma incriminatrice della frode informatica è volta alla tutela del patrimonio, della regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e della riservatezza che deve accompagnare l’utilizzazione. (Fiandaca, Musco, Antolisei, Pagliara). A differenza della truffa nella frode informatica manca l’induzione in errore.

Glossario dei crimini



Impersonation. Questo è reato



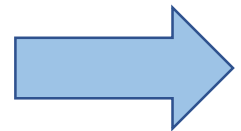
Trad. Let: Personificazione, sostituzione di persona.

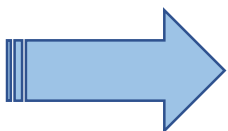
Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: 640-ter c.p. (frode informatica).

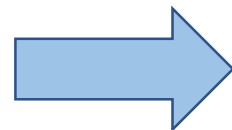


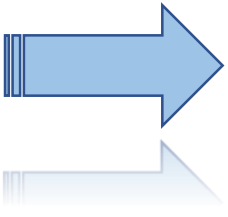


Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno [c.p. 96; c.n. 1133]”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ..”.





Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: “Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione , una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta , ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (3) a euro 516”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.

K

Keylogger. **Questo è reato**



Trad. Let: Parola composta da Key (chiave) e Log, che indica il file in cui vengono registrate le operazioni che l'utente compie durante il lavoro.

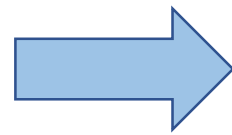
Software o dispositivo hardware che registra la pressione dei tasti [1] e la sequenza, allo scopo di captare dati sensibili come ad esempio le password o le credenziali di un Conto Corrente.

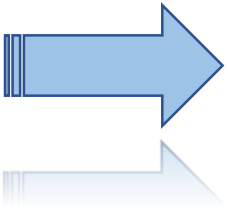
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Nel caso di soggetto che diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento: art. 615 quinquies c.p. (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).

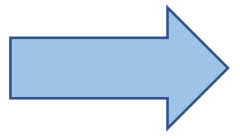
Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

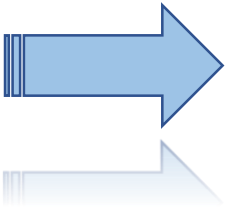




Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ..”.





Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.”Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032.
...”

Glossario dei crimini

K

Knockout Game. Questo è reato



Trad. Let: Gioco del “mettere qualcuno KO”.

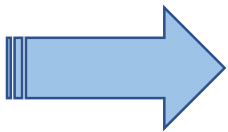
Trattasi di un comportamento che prevede la videoregistrazione di un’aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network.

I video hanno poi lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 581 c.p. (percosse), art. 582 c.p. (lesioni personali), art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione).

Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile, (abuso dell’immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

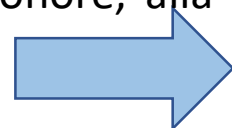


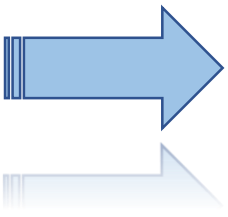
Art. 581 c.p. Percosse: “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa ..”.

Art. 582 c.p. Lesioni personali: “Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti: “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ...”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

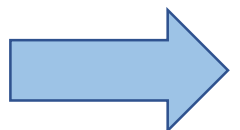


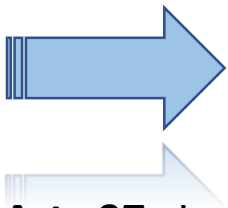


Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

Art. 10 c.c. “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93”.





Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato : “La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro”.

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati : “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Vedi anche Happy slapping, Denigration

Glossario dei crimini

M

Mailbombing. Questo è reato



Trad. Let: Bombardamento tramite posta elettronica.

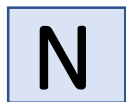
Tipologia di attacco informatico che consiste nell'invio di una grande quantità di messaggi verso una stessa casella di posta elettronica. Ciò avviene tramite programmi denominati Mailbomber che causano il rallentamento o il blocco dei server di posta.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 635 bis c.p. (danneggiamento informatico).

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni....".

Vedi anche Spamming



Neknominate. Questo è comportamento a rischio!



Consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcool in una volta sola, nel nominare qualcuno affinché emuli questo comportamento e infine nel postare online il video. La persona nominata deve a sua volta riprodurre il comportamento.

Esistono altri tipi di nomination che non costituiscono comportamento deviante (es. booknomination, in cui si cita una frase di un libro e si nominano altre persone affinché facciano lo stesso).

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere” – R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis “Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale” – R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”

Vedi anche Stripnomination

Glossario dei crimini



Outing And Trickery. Questo è reato



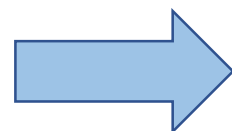
Trad. Let: Outing: rivelazione, venire allo scoperto. Trickery: frode, inganno.

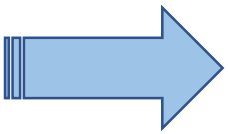
Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia.

L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene).





Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

Vedi anche Cyberstalking

Glossario dei crimini



PUP (potentially unwanted program) **Questo è comportamento a rischio!**



Trad. Let: Programma potenzialmente non desiderato

Trattasi di programma potenzialmente indesiderato che può essere involontariamente scaricato durante il download di un software. Si tratta quindi dell'inserimento, nel file d'installazione di un programma, di componenti superflui assolutamente non necessari per il funzionamento dell'applicazione alla quale si è interessati. Non si tratta quindi di un malware, creato con l'intento di danneggiare il computer o rubare informazioni personali, ma di un programma finalizzato a installare senza consenso altri programmi indesiderati (ad esempio "adware" o "toolbar").

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinato da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta potrebbe diventare criminale nei casi in cui il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato, art. 640 c.p. (truffa).

Glossario dei crimini

P

Pharming. Questo è reato



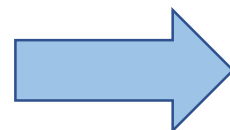
Trad. Let: Composto dalle parole phishing (raggio telematico finalizzato all'acquisizioni di dati personali) e farming (coltivazione, allevamento).

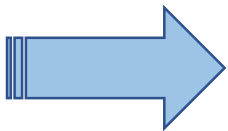
Forma di cybercrime che identifica un tentativo di phishing che può colpire più utenti simultaneamente.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 617 sexies c.p. (falsificazione di comunicazione telematica), art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica). Art. 167 D.lg. 196/2003 (trattamento illecito di dati).

Vedi anche Phishing , Whaling



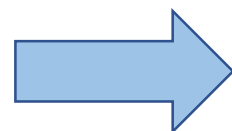


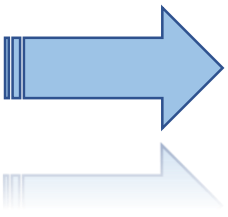
Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”

Art. 617 sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. ...”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.





Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 ...”

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Glossario dei crimini

P

Phishing. **Questo è reato.**



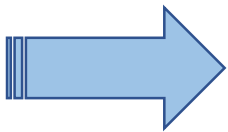
Trad. Let: Raggio telematico finalizzato all'acquisizione di dati personali

Questo tipo di truffa consiste nell'invio di e-mail fraudolente che invitano la vittima a collegarsi tramite un login a pagine internet (che imitano la grafica di siti istituzionali o aziendali) dalle quali verranno carpiri i loro dati riservati quali le credenziali per l'accesso a conti on-line, carte di credito, sistemi di pagamento tramite piattaforme e-commerce.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 617 sexies c.p. (falsificazione di comunicazione telematica), art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica). Art. 167 D.lg. 196/2003 (trattamento illecito di dati).

Vedi anche Spearphishing, Whaling

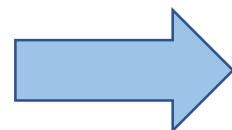


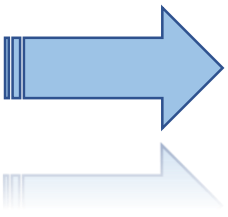
Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”

Art. 617 sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. ...”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

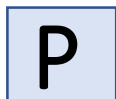




Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 ...”

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Glossario dei crimini



Pro Ana. **Questo è comportamento a rischio!**



Trad. lett. Etimologia: composto da pro- e ano(oressi)a.

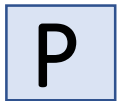
Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell'anoressia. In particolare siti, blog, community, ecc, che esaltano l'anoressia e danno consigli per raggiungerla.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere” – R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

E' stata recentemente avanzata una proposta di legge al Parlamento per sanzionare penalmente l'autore dei siti e/o blog pubblicati online.

Glossario dei crimini



Pro Mia. **Questo è comportamento a rischio!**



Trad. lett. Etimologia: composto da pro- e (buli)mia.

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore della bulimia. In particolare siti, blog, community, etc, che esaltano la bulimia e danno consigli per raggiungerla.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere” – R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

E’ stata recentemente avanzata una proposta di legge al Parlamento per sanzionare penalmente l’autore dei siti e/o blog pubblicati online.

R

Rickrolling. Questo è comportamento a rischio!



Trattasi di convincere una persona a cliccare su un collegamento ipertestuale che porta a qualcosa di diverso da quanto sostenuto originariamente.

Un esempio celebre di Rickrolling è il caso della canzone “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley a cui milioni di persone sono state reindirizzate cliccando link che fornivano informazioni su differenti aree tematiche.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinato da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale nei casi in cui il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato, art. 640 c.p. (truffa).

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Vedi anche Click - baiting Clickjacking PUP (potentially unwanted program)

Glossario dei crimini

R

Romance Scam. Questo è comportamento a rischio!



Trad. lett: Frode romantica.

Trattasi di una frode che prevede l'instaurazione di un contatto, attraverso chat, siti per single e piattaforme simili, con potenziali vittime che, illudendosi di avere iniziato una storia d'amore, sono disponibili a prestare o regalare importanti quantità di denaro.

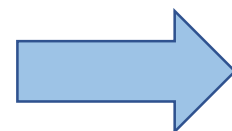
S

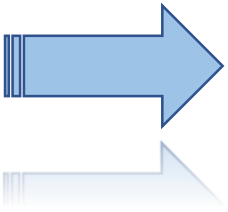
Scam

Trad. lett: Truffa, imbroglio, macchinazione. Trattasi di modo illegale per ottenere denaro.

Questo genere di truffa può riguardare le seguenti aree:

- 1) trasferimento di importanti somme di denaro: in questo caso il truffatore chiede alla vittima un deposito cauzionale e/o il numero di conto corrente bancario e offre una ricompensa per il denaro recuperato;
- 2) vincita alla lotteria che può essere ritirata versando però una tassa;





- 3) messaggi sentimentali e successive richieste di aiuto economico per acquistare il biglietto aereo, curare una grave malattia o sostenere le spese burocratiche necessarie per acquisire i documenti per sposarsi;
- 4) richieste di matrimonio finalizzate ad ottenere la cittadinanza.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica), art. 494 c.p. (sostituzione di persona).

S

Sexting. Questo è comportamento a rischio!



Trad. lett: Composto dalle parole sex (sesso) e texting (inviare SMS).

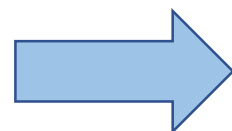
Atto di inviare fotografie e/o messaggi di testo sessualmente espliciti, principalmente attraverso telefoni cellulare, ma anche tramite altri mezzi informatici.

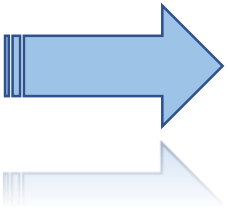
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

Relativamente a colui/colei che agisce il sexting: condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere” - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

Vedi anche Sextortion Scams





Relativamente a colui/colei che riceve il sexting: alcune sentenze hanno escluso che la condotta di chi detiene materiale pornografico, realizzato direttamente da un minore e da questo consegnato consensualmente ad altro soggetto, integri il reato di detenzione di materiale pornografico previsto dall'art. 600 quater c.p. Infatti ai fini della configurazione del delitto che punisce la condotta di chi detiene materiale pornografico «realizzato utilizzando minori degli anni diciotto», bisogna dimostrare che vi sia stata utilizzazione del minore nella condotta detentiva.

Glossario dei crimini

S

Sextortion Scams. Questo è reato



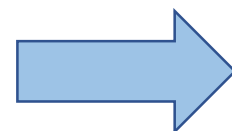
Trad. lett: Deriva dall'unione delle parole inglesi "sex" (sesso) ed "extortion" (estorsione).

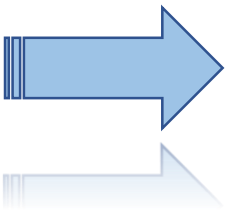
Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 629 c.p. (estorsione), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene), art. 610 c.p. (violenza privata), art. 612 c.p. (minacce).

Vedi anche Sexting



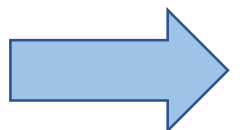


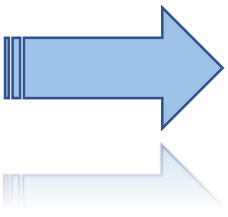
Art. 629 c.p. Estorsione: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ...”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

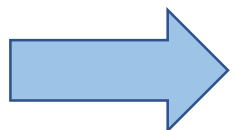




Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

Art. 610 c.p. Violenza privata: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. ...”.

Art. 612 c.p. Minaccia: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. ...”.





Altre informazioni

Gli autori di queste truffe iniziano a chattare con numerosi utenti in siti specializzati per gli incontri on-line. Una volta che hanno costruito una buona relazione e hanno acquisito informazioni, invitano le vittime a coinvolgersi in attività sessuali online che vengono a loro insaputa videoregistrate. Successivamente i truffatori minacciano le vittime, nell'ipotesi che non versino una certa quantità di denaro, di diffondere i video compromettenti a tutti i loro contatti online. "In altri casi i ragazzi possono essere costretti a fare sexting dal proprio partner per mantenere viva la loro relazione o possono essere ricattati e costretti a condividere foto di loro in pose ammiccanti o addirittura in scatti di nudo perché minacciati da coetanei".(www.giovaniprotagonisti.azzurro.it)

Glossario dei crimini

S

Smishing And Vishing. Questo è reato



Trad. lett: Truffa con sms (da SMS + phishing).

Trattasi di truffa riconducibile al phishing, effettuata attraverso gli SMS. La vittima riceve SMS da un falso mittente che ha il fine ultimo di ottenere in modo fraudolento i suoi dati d'accesso ai servizi online (banca, carta di credito, etc).

Vishing

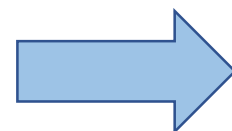
Trad. lett: Truffa a mezzo voce (da Voice + phishing).

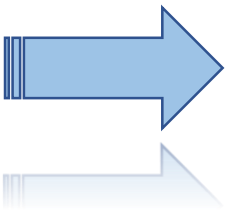
Trattasi di truffa riconducibile al phishing, perpetuata attraverso una chiamata telefonica.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Vedi anche Scam





Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...”.

Art. 640 ter, c.p. Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Glossario dei crimini

S

Sniffing. **Questo è reato**



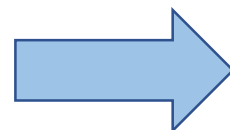
Trad. lett: Sniffare, annusare, fiutare.

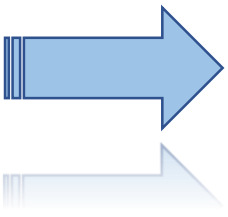
Definisce l'attività di intercettazione dei dati che transitano in una rete telematica. Tale attività può avere finalità legittime (risolvere problemi tecnici o evitare intrusioni da parte di terzi) oppure illecite (ottenere password, codici per l'home banking, dati sensibili, ecc).

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Vedi anche Scam



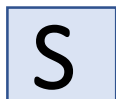


Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Glossario dei crimini



Spamming. Questo è reato



Trad. Let: Inondazione (di caselle di altri utenti) con messaggi indesiderati. Trattasi dell'invio di mail indesiderate (generalmente di tipo commerciale/pubblicitario) a un gran numero di destinatari che non hanno prestato il proprio consenso ("opt in") a questa ricezione, creando di conseguenza l'intasamento della casella di posta elettronica. Talvolta può essere utilizzato anche il termine Junk-Mail (Messaggio inutile).

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 18 (principi sul trattamento da parte dei soggetti pubblici), art. 19 (trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), art. 23 (disposizioni sul consenso), art. 123 (principi sul traffico delle chiamate), art. 126 (ubicazione dell'utente), art. 130 (sulle comunicazioni indesiderate) e art. 167 (Trattamento illecito di dati) del Testo unico sulla privacy, Legge 196 del 2003.

Relativamente all'opt in (il consenso a ricevere email): D.lg. n. 171 del 1998, Direttiva Comunitaria dell'Unione Europea n. 2002/58/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002.

Vedi anche Phishing, Spearphishing, Spim, Whaling

Glossario dei crimini

S

Spearphishing. Questo è reato



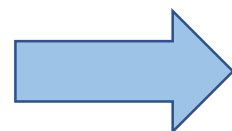
Trad. Let: Spear: lancia, arpione + phishing.

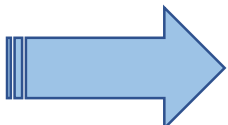
Trattasi di campagne di truffe mirate. Dopo avere osservato online gli interessi delle vittime (grazie alle informazioni che pubblicano nei social network), i truffatori inviano email non più generiche, come nel phishing classico, ma personalizzate, rendendo con i dettagli in esse contenute più credibile il messaggio.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 617 sexies c.p. (falsificazione di comunicazione telematica), art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Vedi anche Phishing, Spim, Tabnabbing, Whaling

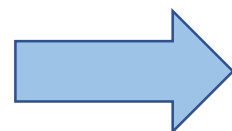


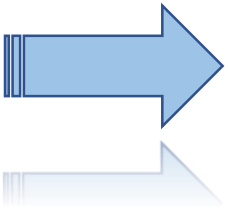


Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.

Art. 617 sexies c.p Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. ...”.

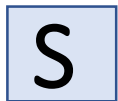




Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Glossario dei crimini



Spim. **Questo è reato**



Trad. let: Acronimo di Messaging Spam.

Nelle applicazioni di Instant Messaging, indica lo spamming che generalmente, invita l'utente a collegarsi a un sito web.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 18 (principi sul trattamento da parte dei soggetti pubblici), art. 19 (trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), art. 23 (disposizioni sul consenso), art. 123 (principi sul traffico delle chiamate), art. 126 (ubicazione dell'utente), art. 130 (sulle comunicazioni indesiderate) e art. 167 (Trattamento illecito di dati) del Testo unico sulla privacy, Legge 196 del 2003.

Relativamente all'opt in (il consenso a ricevere email): D.lg. n. 171 del 1998, Direttiva Comunitaria dell'Unione Europea n. 2002/58/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002.

Vedi anche Phishing, Spearphishing, Spamming, Whaling

S

Spoofing. Questo è reato



Trad. lett: Presa in giro; farsi beffa di qualcuno.

Trattasi di comportamento messo in atto dallo spoofer.

Spoofing è colui che falsifica dati e protocolli con l'intento di apparire un'altra persona o di accedere ad aree riservate.

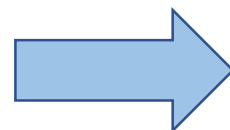
Le tecniche di spoofing sono diverse, le più note e adoperate sono:

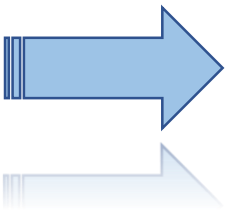
- Spoofing dell'IP (falsificazione di pacchetti IP al fine di nascondere la presenza)
- Spoofing del DSN
- Spoofing dell'ARP
- Web Spoofing
- SMS Spoofing
- Mail Spoofing

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), 640 ter c.p. (frode informatica).

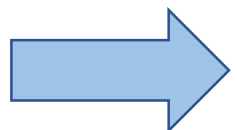
Vedi anche Impersonation, Catfish, Tabnabbing

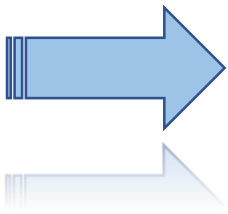




Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

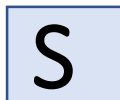
Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.





Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164 ..”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.



Stripnomination. Questo è reato



Trad. Let: Nomination per uno striptease.

Si indica il comportamento di una persona che, nominata da un amico online, si spoglia in un luogo pubblico e affollato al fine di produrre un video che sarà poi diffuso nei principali social network.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 527 c.p. (atti osceni), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene).

Art. 527 c.p. Atti osceni: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 [c.p. 29]. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano...”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] , acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

Vedi anche Nekonominate

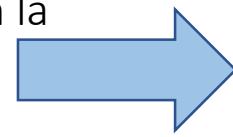
T**Tabnabbing.** Questo è reato

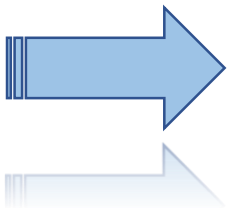
Trattasi di truffa online che prende di mira le schede aperte (TAB) nel browser sostituendone il contenuto con una pagina identica, creata appositamente per richiedere all'utente a inserire i propri dati personali che saranno poi copiati. È una forma più raffinata di phishing.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”. **Vedi anche Impersonation ,Catfish**



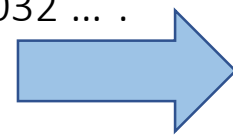


Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164 ..”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032 ...”.





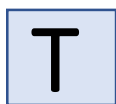
Altre informazioni

La vittima clicca su un link e finisce su una pagina dall'aspetto innocuo che non chiede password e ha un contenuto interessante. In questo modo la vittima potrebbe non chiudere la pagina e passare a un'altra scheda del browser. A questo punto la pagina-trappola si trasforma. Cambia la propria icona e contenuto, diventando una pagina che richiede l'autenticazione per uno dei servizi adoperati dall'utente: per esempio la login di un email o di un conto corrente bancario.

La vittima penserà di aver lasciato aperta una scheda e crederà di essere stato scollegato dal servizio per mancato utilizzo e quindi immetterà nella pagina-trappola le proprie credenziali nel tentativo di fare login, dando così all'aggressore i propri codici.

Per completare il furto, il truffatore può poi trasferire l'utente e le sue credenziali alla pagina vera del servizio, in modo che facendo il login non si accorgerà che gli è stata sottratta la password di accesso. (fonte: www.attivissimo.blogspot.it)

Glossario dei crimini



Thinspiration. **Questo è comportamento a rischio!**

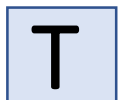


Trad.lett: Ispirazione al dimagrimento.

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell'anoressia attraverso la pubblicazione di fotografie che rappresentano persone esageratamente magre.

Vedi anche Pro Ana

Glossario dei crimini



Troll. Questo è comportamento a rischio!



Trad. lett: Sgobbone, secchione.

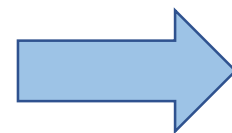
Trattasi di persona che scrive un commento provocatorio o una frase offensiva al fine di generare una risposta scontrosa. Il termine è utilizzato nei newsgroup, nei forum, nei blog e nelle mailing list.

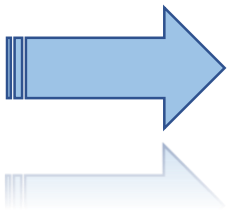
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

La condotta diviene criminale nei casi di: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).

Vedi anche Denigration





Art. 595 c.p. comma III Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)”.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

Glossario dei crimini

T

Typosquatting. Questo è reato



Trad. lett: Occupazione abusiva di spazi virtuali tramite errore di battitura.

Trattasi di una forma illegale che consiste nel dirigere utenti che per sbaglio commettono un errore nella battitura dell'indirizzo URL, verso siti internet dal nome molto simile.

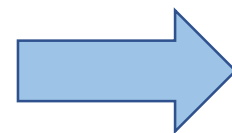
Spesso questa è una strategia utilizzata per diffondere malware.

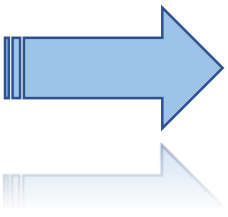
Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), art. 640 c.p. (truffa).

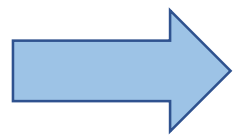
art. 7 c.c. (diritto al nome), art. 2569 – 2574 c.c., D.P.R. 795/1948, D.L. 480/1992, D.P.R. 595/1993, D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi).

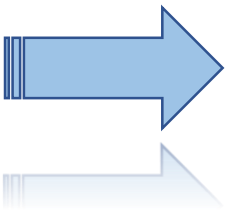
Vedi anche Cybersquatting, Impersonation



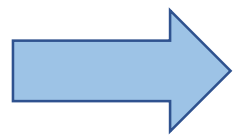


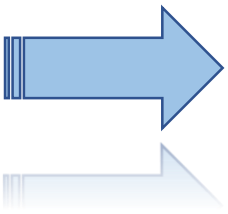
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.





Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.





Altre informazioni

Solitamente, il typosquatter crea degli URL molto simili ad altri domini e generalmente si differenziano per un particolare insignificante, quale l'estensione del dominio (.it invece di .com, etc), il nominativo singolare o plurale, oppure errori di spelling nelle parole straniere.

Per meglio confondere l'utente, vengono anche inseriti particolari grafici molto simili al sito originale.

Generalmente il typosquatter agisce al fine di ottenere un guadagno illecito.

Glossario dei crimini



Violazione dell'account. Questo è reato

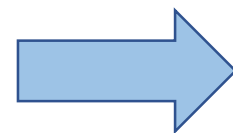


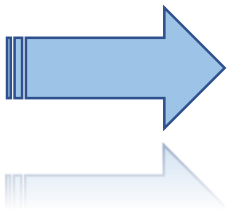
Trattasi di fenomeno complesso che comprende in particolare:

- violazione dell'account di piattaforma di commercio elettronico (o di bacheche di annunci vendita) al fine di porre fittiziamente in vendita su internet, avvalendosi di un'identità non corrispondente a quella reale, beni di varia natura con l'intento di non procedere poi all'invio dell'oggetto in questione e impossessarsi della somma di denaro;
- violazione/acquisizione indebita dell'account per accedere ai social network.

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici).

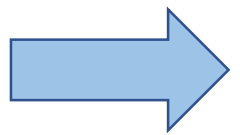




Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni . ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164 ..”



Glossario dei crimini



Whaling. **Questo è reato**



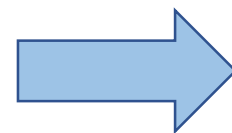
Trad.lett: Caccia alla balena.

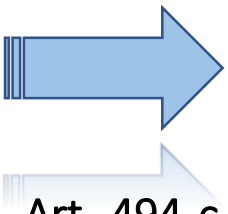
Tipologia di attacco informatico che prevede l'invio di e-mail personalizzate, aumentando in tal modo la credibilità del contenuto del messaggio, al fine di truffare persone con un alto profilo professionale (es. manager).

Sintesi aspetti socio giuridici

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), art. 617 sexies c.p. (falsificazione di comunicazione telematica), art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).

Vedi anche Phishing, Spearphishing, Spim, Tabnabbing

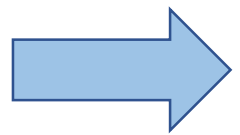


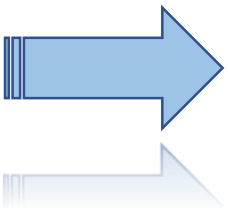


Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni..”.

Art. 617 sexies c.p Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni ...”.





Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 ...”.

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Per privacy si intende il diritto di impedire che le proprie informazioni personali diventino note ad altri.



Per informazioni personali si intende:

- numero di telefono
- indirizzo di casa
- data di nascita
- la scuola che si frequenta
- le foto personali
- il nome e cognome dei propri familiari e amici.

ATTENZIONE!

Questo discorso vale anche per la privacy degli altri!!!



PERCHÈ DEVO PROTEGGERE LA MIA PRIVACY ?



Far conoscere in rete le nostre informazioni personali, i nostri hobby e le immagini dei luoghi nei quali viviamo può esporci ad innumerevoli pericoli: se qualcuno ha “cattive intenzioni” può facilmente usare quei dati contro di noi.

- Può presentarsi a noi raccontando tanti dettagli che ci portano a dargli fiducia.
- Può sapere se e quando siamo in casa per poter penetrare nel nostro appartamento.
- Può rubare la nostra identità creando un falso profilo per contattare i nostri amici.



**Belen annuncia le vacanze natalizie e i ladri le svaligiano la casa.
Su Facebook il post sul viaggio in Argentina che ha messo in moto i malviventi**

MILANO - "Ok! presi tutti i regali... fra due giorni si parte! Sono 5 anni che non passo il Natale con i miei, sono davvero felice". Questo annuncio pubblicato la scorsa settimana sulla sua pagina di Facebook potrebbe essere costato caro a Belen Rodriguez. La casa deserta della showgirl che al momento si trova in Argentina insieme al fidanzato Stefano De Martino per le vacanze di Natale, è diventata l'obiettivo di malviventi. Stamattina intorno alle 9 il custode dello stabile, che si trova in corso di Porta Tenaglia, in centro a Milano, ha notato che una finestra dell'appartamento della Rodriguez era aperta con segni di forzatura ed ha avvertito la polizia. Gli agenti hanno constatato che la casa era stata visitata dai ladri che hanno messo a soqquadro tutti i locali. Tuttavia La reale entità del furto non è quantificabile finché la soubrette non rientrerà in Italia. vmi 241520 Dic 2012

.....hanno già cominciato a pubblicare status su Facebook tra scali di aeroporti, località esotiche, spiagge, mentre su Twitter si descrive l'ultimo tramonto in riva al mare o la serata nel locale alla moda.

Attenzione però che questo potrebbe procurarvi dei guai: far sapere a tutti che non siete a casa è quello che aspettano anche i ladri, pronti ad agire quando tutti sono in ferie.

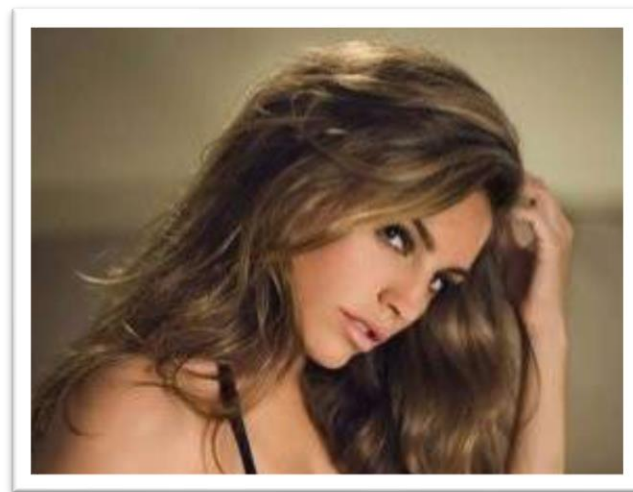
L'appello è stato lanciato dalla Questura di Modena, come racconta la Gazzetta di Modena: in periodo di vacanze cresce il pericolo dei “topi d'appartamento”, ladri pronti a entrare nelle case incustodite, mentre i proprietari si godono le meritate vacanze.

Così la Questura ha emesso una nota dove elenca una serie di accorgimenti per evitare il più possibile i furti, tra cui compare anche la voce “social network”. L'invito fatto dalla Questura è quanto di più chiaro.

“Non comunicare ad estranei il periodi di assenza, assicurandosi che i propri figli non divulgino tale informazione attraverso le chat o i social network”, dicono le forze dell'ordine, pensando soprattutto ai ragazzi che senza il loro profilo Facebook non riescono più a stare.

Questo perché anche i ladri si sono “evoluti” e sempre più spesso tengono d'occhio i social network per avere la conferma di non trovare nessuno in casa.

PERCHÈ È MEGLIO NON PUBBLICARE FOTO COMPROMETTENTI ?



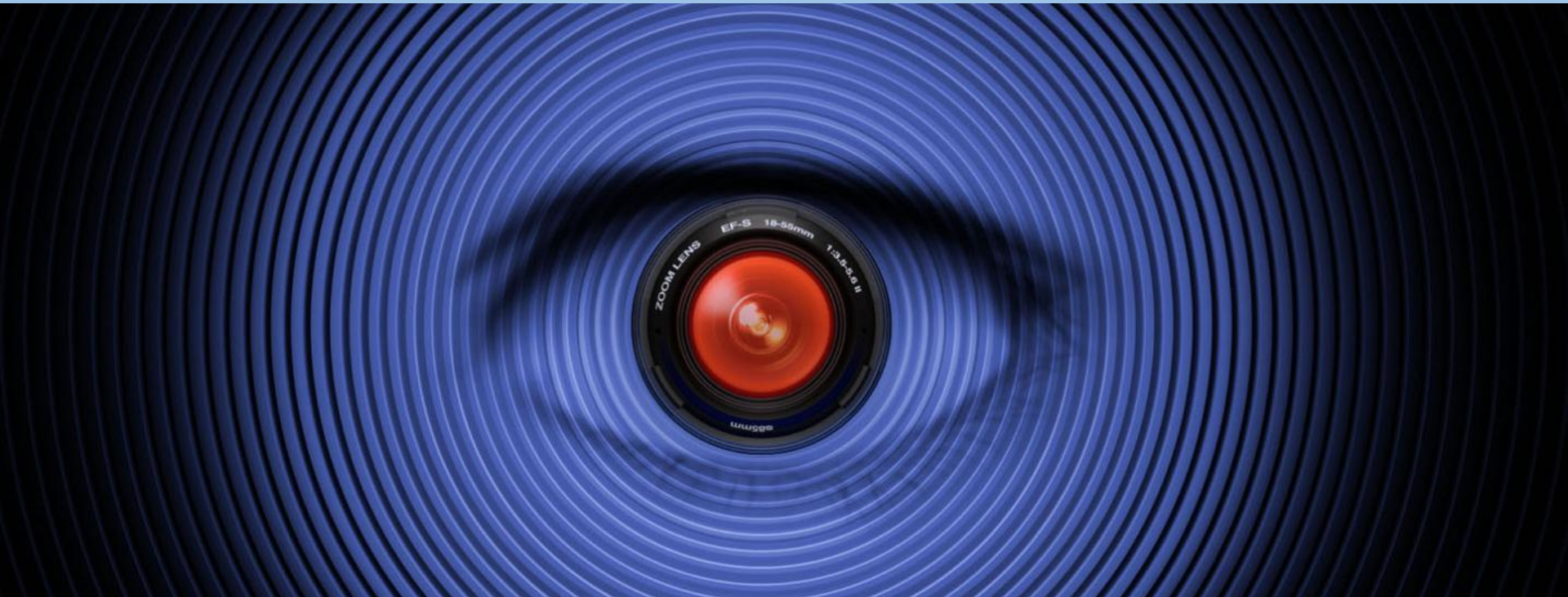
A volte può essere divertente pubblicare qualche scatto in cui facciamo un po' i buffoni. A volte può soddisfare la nostra vanità mostrare le nostre foto con pose un po' "da grandi". Entrambe le azioni possono però risultare molto pericolose perché potranno rovinare per sempre la nostra reputazione.

ATTENZIONE!

Quando pubblichi una foto non puoi più tornare indietro!

<http://www.didatticarte.it/storiadellarte/sicuri%20in%20rete.pdf>

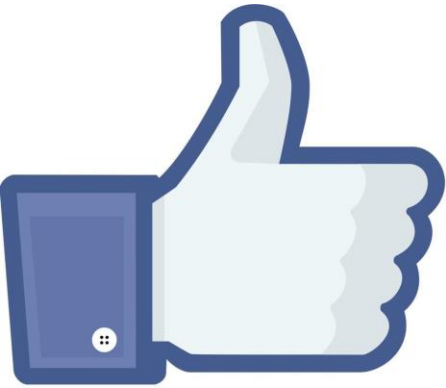
PERCHÈ DEVO EVITARE DI FAR CONOSCERE I MIEI HOBBY ?



Tu non lo sai ma quando sei su Internet è come se ti osservasse il Grande Fratello: ogni sito che visiti, ogni parola che scrivi, ogni foto che pubblichi lascia una traccia sui server e ti identifica come categoria di consumatore.

Comincerai così a ricevere pubblicità mirata ai tuoi desideri e sarai martellato da incitamenti all'acquisto riguardanti cose che potrebbero piacerti.

Al limite qualcuno potrebbe giudicarti osservando la pubblicità che appare collegata al tuo profilo su Facebook!



COSA POSSO FARE PER PROTEGGERE LA MIA PRIVACY ?

- Non pubblicare foto in cui sei riconoscibile nel profilo o nella copertina.
- Cerca di limitare solo agli amici la visione delle tue foto, dei tuoi gruppi e delle tue pagine.
- Evita anche le impostazioni denominate “amici degli amici”.
- Controlla tutte le impostazioni del tuo account dai due menu con il catenaccio e con la rotellina.
- Verifica anche le informazioni del tuo diario.
- Accertati nei singoli post che non siano pubblici!



A volte pensiamo di voler fare solo uno scherzo ad un amico prendendolo un po' in giro su Facebook o su YouTube. Invece il nostro amico si offende, si sente deriso. Mettiti nei suoi panni: forse ci saresti rimasto male pure tu! Allora devi seguire una semplice regola di buon senso:

NON FARE AD ALTRI QUELLO CHE NON VORRESTI FOSSE FATTO A TE!

STAI ATTENTO AL LINGUAGGIO!

Quando scrivi uno sfogo su Facebook, una tua considerazione, una tua opinione, utilizzando toni violenti (anche se non rivolti direttamente verso qualcuno) potresti incappare nel reato di istigazione alla violenza e rischi, addirittura, di mettere nei guai anche l'amministratore della pagina su cui hai scritto.

minacciare
[mi-nac-cià-re]
v.tr. farle temere un male futuro,
per costringerla a fare qlco.
Questa è violenza

umiliare
[u-mi-lià-re]
v.tr. avvirla, mortificarla, indicandole
difetti o errori
Questa è violenza

9 mesi di carcere per una pagina Facebook: abbiate paura

Il Tribunale di Roma ha condannato un 34enne romano per la pagina Facebook "Cartellopoli". L'obiettivo era contrastare la diffusione dei cartelloni pubblicitari, ma i commenti dei suoi amici si sono spinti verso l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato. Il Giudice ha riconosciuto il giovane come unico responsabile.

RIFLETTI BENE PRIMA DI SCRIVERE !

DAVVERO SI POSSONO FARE INCONTRI PERICOLOSI ?

Purtroppo non è raro incontrare “virtualmente” persone che si fingono ragazzi per potersi mettere in contatto con gli utenti più giovani.

Si tratta di persone che non hanno affatto buone intenzioni per cui è bene diffidare di chi vuole diventare nostro confidente intimo.

Anche se è emozionante sentirsi corteggiate/i bisogna ricordarsi che è molto pericoloso lasciarsi andare quando non conosciamo l'altra persona.



ATTENZIONE!

Non chattate con gli sconosciuti!!!

QUANTO TEMPO PASSI SU FACEBOOK?

- Trascorri più di tre ore al giorno sui social network?
- Il tuo primo pensiero quando ti svegli è di controllare il tuo profilo?
- Ti senti agitato quando non puoi accedere ad Internet?
- Hai smesso di fare sport e di uscire di casa da quando sei iscritto a Facebook?
- Hai molte centinaia di amici virtuali?



ATTENZIONE!

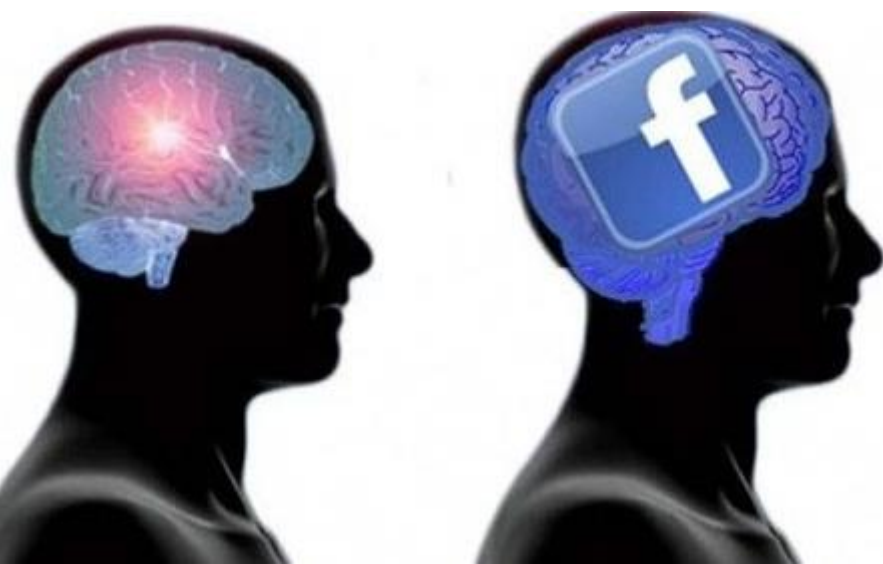
SE HAI RISPOSTO SÌ AD ALMENO TRE DI
QUESTE DOMANDE, POTRESTI ESSERE
FACEBOOK-DIPENDENTE!!!



PROVA A TORNARE NEL MONDO REALE!

Se sei a rischio dipendenza o sei già dipendente dai social network, cerca di reagire!

- o dedicati ai tuoi hobby: musica, collezionismo, creatività, attività manuali.
- o pratica uno sport, meglio se di squadra
- o incontra amici, parenti, compagni nella vita vera e in posti reali
- o gioca con gli amici a nascondino, a carte, a scacchi, a palla avvelenata
- o stacca un po' Facebook, e-mail e chat varie



SCOPRI QUANTO È BELLA E RICCA LA VITA VERA!

QUANTO SEI EDUCATO IN RETE?



Lo sapevi che esiste un “Galateo” per comportarsi educatamente anche sul web?

Ecco alcune regole:

1. Non scrivere commenti in STAMPATELLO perché equivale a GRIDARE!
2. Non usare parolacce specialmente se ti trovi su forum e pagine pubbliche
3. Non usare abbreviazioni (cmq, nnt, xkè etc.) su pagine pubbliche
4. Non copiare frasi o opere altrui senza citare l'autore
5. Non scrivere sotto l'impulso di rabbia o rancore, potresti pentirtene
6. Non partecipare alle catene di Sant'Antonio; prima verifica le notizie!

Video e filmati formativi



Chat Woman

Chatta dalla mattina alla sera. E anche di notte se non la fermano in tempo. Pensa che errore, con tutte le cose che potresti fare!

Le chat sono divertenti, ma chi vive chattando tende a isolarsi dal mondo.

Vive le emozioni solo in chat, crede che sta conoscendo altre persone quando invece non le conoscerà mai veramente in questo modo.

E prima o poi diventa difficile affrontare la realtà, divertirsi davvero, confrontarsi con le persone "reali".

A volte può diventare un vero e proprio problema.

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=DVBPgPcAWcw>

Video e filmati formativi



SilverSelfie

Vive sicuro di aver capito il senso della vita: farsi una bella foto e postarla. Internet è un posto fantastico ma nella vita ci sono cose ben più importanti!

Se pensi troppo alla tua immagine online, rischi di perdere i rapporti con le persone reali, ben più interessanti e divertenti.

Ma rischi anche di dare un'immagine sbagliata di te agli altri o di condividere, senza accorgertene, opinioni e immagini che ti danneggiano.

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=Crf6X1S7W5U>



L'incredibile Url

Nel dubbio su un link, lui clicca sempre e spesso ci rimane male...

Internet può essere molto divertente, ma non è tutto un gioco. Prima di ogni click bisogna sempre riflettere almeno un attimo. Ci sono persone che usano la Rete per ingannare altre persone, rubargli soldi con delle truffe o convincerle di cose finte, per altri motivi. Senza dimenticare i virus al computer e contenuti che potrebbero turbarti. Quindi: prima pensare dopo cliccare. Non viceversa.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=YG_SINUXjTO

Video e filmati formativi



L'uomo Taggo

Tagga tutti gli amici, in tutte le foto, tutti i giorni. E si arrabbiano tutti.

Quando scatti una foto dove compaiono altre persone, dovresti sempre chiedergli il permesso prima di condividerle.

Si chiama rispetto della privacy.

Quelle persone potrebbero non voler apparire in pubblico per qualsiasi motivo: sono venute male, non vogliono far sapere che sono state in quel posto o con quelle persone... Non ha importanza: scegliere è un loro diritto e chiedere il permesso un tuo dovere.

Gli altri dovrebbero fare lo stesso con te.

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=9vrKdhRBkfo>



La ragazza Visibile

Ha mandato un selfie privatissimo e... L'hanno visto in 3.442 persone.

Una foto spedita in un messaggio o postata su Internet, è per sempre.

Anche se poi ti penti e la togli, ormai è troppo tardi: c'è chi potrebbe averla salvata o rispedita.

Pensa allora se è una foto troppo sexy! Potrebbero vederla tutti (amici e adulti) e ti saresti rovinata la reputazione, anche dopo anni...

In generale, fatti sempre delle domande prima di condividere una foto: può dare un'immagine sbagliata di me?

Dice qualcosa di me che non voglio far sapere a tutti?

Può offendere qualcuno? Potrei pentirmene in futuro?

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=CH4Vz4dDeD8>

Video e filmati formativi



Tempesta

Condivide indirizzo, telefono e segreti vari. Poi la tempestano di messaggi 24 ore su 24. Essere bersagliati da messaggi, è solo una delle possibilità... Se diffondi informazioni personali, potresti diventare vittima di cyberbullismo, subire delle frodi, fare spiacevoli incontri anche "dal vivo", perché magari hai postato l'indirizzo di casa.

Ricorda che ogni cosa che metti su internet, è come se lo leggessero tutti, anche chi non sai. Lo stesso vale per confidenze fatte agli amici virtuali.

Non sono mai "veri amici" se li conosci solo online, per quanto ti sembrano brave persone.

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=5gKP3kj3fNg>

Video e filmati formativi



Il Postatore Nero

Mentre perseguita gente su internet, è a sua volta perseguitato, da gente perseguitata. C'è gente che usa Internet per offendere, trattare male, prendere in giro davanti a tutti. Si chiama cyberbullismo e può essere davvero pesante.

Spesso i cyberbulli sono ragazzi o ragazze davvero insicuri, che a loro volta sono state vittime di altri.

Bisogna fare attenzione perché, senza accorgertene, potresti aiutarli nella loro azione, ridendo a delle battute o pensando che sia solo un gioco.

Ricorda: rispetta sempre tutti online. E se sei vittima del cyberbullismo, parlane con un adulto di cui ti fidi.

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=nZs7PlHp6g0>



Polizia di Stato

VIDEO

Cyberbullismo

<https://www.youtube.com/watch?v=kXhZ1DZBW6gù>

Safer Internet Day: spot Rai-Polizia contro bullismo cyberbullismo

<https://www.youtube.com/watch?v=Hkx5rhuolnw>

Prevenzione pedofilia violenze bullismo online Video per scuole genitori ragazze/i

<https://www.youtube.com/watch?v=wk8NH0lgN0I>





SITOGRAFIA e FONTI

- http://images.savethechildren.it/IT/f/img_publicazioni/img199_b.pdf
- <http://www.cyberbullismo.com/grooming/i-cyberpredatori-sessuali>
- http://www.fbi.gov/about-us/investigate/vc_majorthefts/cac
- <http://www.cyberbullismo.com/en/grooming/i-cyberpredatori-sessuali>
- <http://www.wecan.altervista.org/files/ANTIGROOMING-TRAINING-COURSE--FOR-PARENTS.swf>
- <https://dojmt.gov/safeinyourspace/for-parents-cyberbullying>
- <https://www.wiredsafety.org/subjects/cyberbullying.php>
- <http://www.nist.org>
- <http://www.fbi.gov/houston/press-releases/2013/katy-man-charged-with-federal-hate-crime-for-punching-and-breaking-jaw-of-79-year-old-african-american-man>
- www.adolescenza.it/social-dizionario

- www.ifos-formazione.com
- www.document.library.istella.it
- <http://www.cyberbullismo.com/navigazione-online-a-rischio/evoluzione-dei-comportamenti-online-a-rischio>
- <http://www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/category/storie/sexting>
- https://www.wiredsafety.org/subjects/sexting_sexortion.php
- http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-129_en.htm
- http://www.ic3.gov/media/annualreport/2013_IC3Report
- http://www.fbi.gov/news/stories/2010/november/cyber_112410
- <http://www.onbanca.com/banca-online-video/furto-identita>
- <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx>
- http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Self_Injury_In_Adolescents_73.aspx
- http://www.researchgate.net/publication/15909666_The_baiting_crowd_in_episodes_of_threatened_suicide
- http://www.cybersmart.gov.au/About%20Cybersmart/~media/Cybersmart/About%20Cybersmart/Documents/Family%20safety%20resources/Sexting_web.pdf
- <http://www.cybersmart.gov.au/About%20Cybersmart/~media/Cybersmart/About%20Cybersmart/Documents/PDFs/Trolling%20infographic.pdf>
- <http://www.didatticarte.it/storiadellarte/sicuri%20in%20rete.pdf>